



COMUNE DI BUDRIO  
-----

## **REGOLAMENTO**

# **INTEGRATIVO AI CRITERI OPERATIVI DI GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL CANILE INTERCOMUNALE SITO IN BUDRIO (Via Visita – Vedrana).**

**1994**





# COMUNE DI BUDRIO

PROVINCIA DI BOLOGNA

REGOLAMENTO INTEGRATIVO AI CRITERI OPERATIVI DI GESTIONE IN  
FORMA ASSOCIATA DEL CANILE INTERCOMUNLE SITO IN BUDRIO (via  
Visita - Vedrana).

\*\*\*\*\*

Il presente regolamento integra i criteri operativi di  
gestione attualmente in vigore.

-----

- 1) L'animale appena entrato deve essere ricoverato in un locale di isolamento. Dopo visita medica da parte del veterinario responsabile della struttura, si deve provvedere all'esame delle feci e, se necessario, alla sverminazione nonchè al trattamento profilattico. La struttura deve avere un veterinario responsabile, riconosciuto dai Comuni convenzionati, e notificato al Servizio Veterinario della USL competente per territorio. Il Veterinario responsabile ha l'obbligo di esaminare periodicamente gli animali ricoverati nel canile, al fine di controllarne lo stato di salute e, quando la gravità del caso lo imponga, deciderne l'eventuale soppressione.
- 2) I cuccioli devono essere tenuti separati dagli adulti, sia nei locali di sosta sia nei locali di quarantena.
- 3) I maschi sessualmente maturi devono venir sottoposti a sterilizzazione, tenuto conto del progresso scientifico, al fine di limitare le nascite. Le femmine sessualmente mature devono venire sottoposte a sterilizzazione solo in caso di affidamento a nuovi proprietari. L'affidatario contribuirà alle spese per un ammontare del 50%. Non appena l'animale sarà trasportabile nella nuova residenza, l'assistenza verrà garantita a domicilio gratuitamente per opera degli addetti al canile.

F:\LLPP\CANILE\regcanil.DOC

- 4) Gli animali ospitati nella struttura devono essere resi identificabili.
- 5) Nel registro di entrata e uscita degli animali devono risultare i dati anagrafici nonchè gli estremi d'un documento di chi consegna o ritira l'animale.
- 6) Il richiedente deve sottoscrivere un apposito modulo dal quale emerga l'impegno ad assumersi tutte le responsabilità civili e penali derivanti dalla adozione, rammentando le sanzioni e le imposte previste dalla legge 14.8.91 n. 281.
- 7) Non possono essere accolti animali non provenienti dal territorio dei Comuni convenzionati.  
Non possono essere ceduti animali a persone non residenti nella Provincia di Bologna.
- 8) Entro tre giorni dalla nascita le cucciolate indesiderate vengono accolte gratuitamente nel canile. Dopo tre giorni dalla nascita l'accoglienza verrà data dietro pagamento di L. 100.000= per la cucciolata.  
La stessa somma di L. 100.000= verrà pagata per ciascun animale indesiderato non più cucciolo.  
Le cifre precedenti potranno essere aggiornate periodicamente dalle Amministrazioni Comunali.
- 9) Ogni animale dovrà essere consegnato alla persona adottante dopo essere stato sverminato, vaccinato e reso identificabile. Le femmine verranno altresì sterilizzate.
- 10) Il numero dei cani ospiti non dovrà superare di norma i 180 capi. A tale numero è aggiunta una riserva permanente di 20 posti (cinque per ogni Comune convenzionato) disponibili per le situazioni di emergenza che si possono verificare nei Comuni convenzionati riguardo ai cani catturati sul loro territorio.
- 11) I Comuni convenzionati, sentito il parere del Gestore e del Servizio Veterinario, stabiliscano le tariffe da richiedersi a privati per:  
l'accoglimento nel canile; il mantenimento dell'animale; e - solo quando la gravità del caso lo imponga - l'eventuale soppressione dell'animale e la distruzione delle spoglie.

- 12) La deambulazione degli animali dovrà essere assicurata quotidianamente:  
Lunedì, Martedì, Mercoledì, Venerdì, Domenica  
dalle ore 11 alle 13;  
Giovedì e Sabato dalle 15 alle 17 in inverno,  
dalle 16 alle 18 in primavera e  
autunno,  
dalle 17 alle 19 in estate.  
L'accesso al pubblico è consentito:  
il Sabato mattina su appuntamento per il ritiro degli animali;  
il Giovedì e il Sabato pomeriggio durante gli orari di deambulazione.
- 13) Il Gestore provvederà a che, in un locale apposito, e un giorno alla settimana, il Servizio Veterinario della USL competente possa procedere alla sterilizzazione di animali non ospitati nel canile.  
Per la sterilizzazione di cani e gatti adottati, la persona adottante contribuirà al 50% della spesa. Sarà invece gratuita la sterilizzazione dei gatti liberi.
- 14) Il servizio di accalappiatura dei cani randagi, nonché quello di trasporto, sarà effettuato da personale autorizzato e all'uopo incaricato dai Comuni convenzionati.
- 15) Il Gestore, in collaborazione e accordo con i Comuni convenzionati, promuoverà campagne di informazione volte a sensibilizzare i cittadini (le scuole in particolare) contro l'abbandono dei cani e a favore della loro sterilizzazione.
- 16) I Comuni convenzionati, in accordo fra loro, predisporranno sanzioni - eventualmente rafforzative di quelle già previste per legge - a carico di coloro i quali abbandonino animali sul territorio comunale e nei pressi del canile.
- 17) Entro il mese di novembre d'ogni anno i Comuni convenzionati determineranno la quota uguale dovuta da ciascuno per la manutenzione ordinaria della struttura. I Comuni costituiranno con tale somma un fondo che verrà accorpato alle anticipazioni conferite al Gestore nel mese di dicembre.

